

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3032}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GARGANO

Presentata l'11 giugno 1974

Equiparazione dell'indennità mensile di aeronavigazione fissata per i sottufficiali in favore degli appuntati e carabinieri paracadutisti

ONOREVOLI COLLEGI ! — La presente proposta di legge è intesa, in sostanza, ad elevare l'indennità di cui attualmente fruiscono gli appuntati e carabinieri effettivi paracadutisti agli stessi livelli fissati per i sottufficiali.

L'articolo 11, terzo comma, della legge 27 maggio 1970, n. 365 (concernente il riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo), stabilisce, tra l'altro, che l'indennità mensile spettante, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, al personale militare paracadutista, in possesso del relativo brevetto, chiamato a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti è stabilita, per gli ufficiali e sottufficiali, nelle misure risultanti dalla colonna 3 della tabella 1 annessa alla legge stessa e nelle misure di lire 38.000, dal 1° luglio 1970, e di lire 45.000, dal 1° gennaio 1971, per i graduati e militari di truppa.

La tabella predetta fissa, per il personale prima indicato (ufficiali e sottufficiali), le seguenti misure dell'indennità dal 1° gennaio 1971: fino a 10 anni di attività, ufficiali e sottufficiali lire 93.000; fino a 15 anni di atti-

vità, ufficiali e sottufficiali lire 102.000; fino a 20 anni di attività, ufficiali e sottufficiali, lire 116.000; fino a 25 anni di attività, ufficiali e sottufficiali lire 125.000.

Al riguardo, occorre por mente al fatto che in passato non vi erano in effetti differenze in materia tra ufficiali, sottufficiali, ed uomini di truppa.

In base alla ricordata norma della legge 27 maggio 1970, n. 365, in considerazione evidentemente dell'elevata misura raggiunta dalla indennità suddetta, si sarebbe ritenuto opportuno introdurre una differenziazione della misura degli importi di tale indennità, apparendo forse eccessivo fissare una uguale misura di indennità da corrispondere a personale in genere ancora in giovanissima età.

La situazione nella quale sono venuti a trovarsi gli appuntati e carabinieri anziani desta molta perplessità.

Ad essi, infatti, con l'attuazione della legge n. 365 è stata decurtata l'indennità, mentre a tutti gli altri (ufficiali e sottufficiali) per effetto dell'adeguamento è stata aumentata.

Inoltre, con la rivalutazione dell'indennità mensile d'istituto, indennità peraltro non cumulabile con quella di aeronavigazione, è ve-

nuto meno lo spirito della legge che vede nell'indennità di aeronavigazione un indennizzo per una « prestazione », che, nella fattispecie, comporta innegabili rischi ed usura fisica. La citata indennità d'istituto, infatti, nella misura prevista per gli appuntati e carabinieri ammogliati, è addirittura superiore all'indennità di aeronavigazione.

Il personale interessato al beneficio è costituito da non più di 100 persone in servizio

presso il battaglione carabinieri paracadutisti per cui al lieve maggior onere derivante potrà essere fatto fronte con i normali stanziamenti del relativo capitolo di spesa senza variazioni di bilancio.

Le evidenti finalità perequatrici del disegno di legge non richiedono certo ulteriori parole di approfondimento e confortano il presentatore a confidare nel suo favorevole accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 365, è sostituito dal seguente:

« L'indennità mensile spettante ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, al personale militare paracadutista, in possesso del relativo brevetto, chiamato a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista, presso unità paracadutisti, è stabilita, per gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi, nelle misure risultanti dalla colonna 3 della tabella 1 annessa alla presente legge, tenendo conto unicamente della anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità ».

ART. 2.

La tabella I annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365, è sostituita dalla seguente:

TABELLA I

INDENNITA MENSILE DI AERONAVIGAZIONE

GRADO O ANZIANITA DI SERVIZIO AERONAVIGANTE	Aviogetti		Velivoli ad elica plu- rimotori da combat- timento o da traspor- to a grande e medio raggio ed elicotteri con armamento da guerra		Altri velivoli od elicotteri	
	Misure in vigore dal 1° luglio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971	Misure in vigore dal 1° gennaio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971	Misure in vigore dal 1° gennaio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971
	1		2		3	
<i>Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante:</i>						
ufficiali, marescialli e gradi corri- spondenti	112.000	148.000	88.000	120.000	75.000	98.000
sergenti maggiori, sergenti e gra- di corrispondenti, appuntati e carabinieri effettivi	100.000	137.000	78.000	112.000	65.000	85.000
<i>Da 10 a 15 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di capitano:</i>						
ufficiali, marescialli e gradi corri- spondenti	123.000	167.000	95.000	130.000	80.000	102.000
sergenti maggiori, sergenti e gra- di corrispondenti, appuntati e carabinieri effettivi	112.000	155.000	85.000	120.000	72.000	95.000
<i>Da 15 a 20 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di maggiore o tenente co- lonnello:</i>						
ufficiali, marescialli e gradi corri- spondenti	136.000	186.000	108.000	148.000	92.000	116.000
sergenti maggiori, sergenti e gra- di corrispondenti, appuntati e carabinieri effettivi	123.000	172.000	96.000	137.000	81.000	107.000
<i>Da 20 a 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di colonnello:</i>						
ufficiali, marescialli e gradi corri- spondenti	150.000	204.000	120.000	162.000	100.000	125.000
sergenti maggiori, sergenti e gra- di corrispondenti, appuntati e carabinieri effettivi	134.000	188.000	108.000	155.000	90.000	120.000
<i>Con oltre 25 anni di effettivo ser- vizio aeronavigante o ufficiale avente grado di generale:</i>						
ufficiali, marescialli e gradi corri- spondenti	165.000	223.000	134.000	180.000	114.000	140.000
sergenti maggiori, sergenti e gra- di corrispondenti, appuntati e carabinieri effettivi	145.000	204.000	120.000	172.000	102.000	127.000

Nota. — Il tipo di aeromobile sul quale ciascun dipendente effettua la normale attività di volo è indicato semestralmente con determinazione degli stati maggiori.

ART. 3.

La presente legge avrà decorrenza dal 1° gennaio 1974.

ART. 4.

Al maggior onere comportato dalla presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1974 e per gli anni seguenti, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.